

PROTEGGE

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte
a capitale e a premio annuo costante

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della
sottoscrizione della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA

RB Vita S.p.A.
Società appartenente al gruppo Allianz S.p.A.

Sommario

NOTA INFORMATIVA

A.	INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	pag.	1/8
1.	Informazioni generali	pag.	1/8
2.	Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	pag.	1/8
B.	INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	pag.	1/8
3.	Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag.	1/8
4.	Premi	pag.	2/8
C.	INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE	pag.	3/8
5.	Costi	pag.	3/8
5.1.	Costi gravanti direttamente sul Contraente	pag.	3/8
5.1.1.	Costi gravanti sul premio	pag.	3/8
6.	Sconti	pag.	5/8
7.	Regime fiscale	pag.	5/8
D.	ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	pag.	6/8
8.	Modalità di perfezionamento del contratto	pag.	6/8
9.	Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi	pag.	6/8
10.	Riscatto e riduzione	pag.	6/8
11.	Revoca della proposta	pag.	6/8
12.	Diritto di recesso	pag.	6/8
13.	Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	pag.	7/8
14.	Legge applicabile al contratto	pag.	7/8
15.	Lingua in cui è redatto il contratto	pag.	7/8
16.	Reclami	pag.	7/8
17.	Comunicazioni del Contraente alla Società	pag.	8/8
18.	Conflitto di interessi	pag.	8/8

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA GARANZIA PRINCIPALE		pag.	1/8
Art. 1	Prestazioni assicurative	pag.	1/8
Art. 2	Limitazioni della prestazione in caso di decesso	pag.	1/8
Art. 3	Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	pag.	3/8
Art. 4	Premi e modalità di pagamento	pag.	4/8
Art. 5	Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell'assicurazione	pag.	5/8
Art. 6	Durata	pag.	5/8
Art. 7	Revoca della proposta	pag.	5/8
Art. 8	Diritto di recesso	pag.	5/8
Art. 9	Mancato pagamento del premio: risoluzione	pag.	6/8
Art. 10	Ripresa del pagamento del premio: riattivazione	pag.	6/8
Art. 11	Riscatto e riduzione	pag.	6/8
Art. 12	Cessione, pegno, vincolo	pag.	6/8
Art. 13	Beneficiari	pag.	6/8
Art. 14	Pagamenti della Società	pag.	7/8
Art. 15	Prescrizione	pag.	8/8
Art. 16	Cambiamento di professione dell'Assicurato	pag.	8/8
Art. 17	Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati	pag.	8/8
Art. 18	Tasse ed imposte	pag.	8/8
Art. 19	Foro competente	pag.	8/8

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Art. 1	Definizione di infortunio	pag.	1/3
Art. 2	Esclusioni e delimitazioni del rischio	pag.	1/3
Art. 3	Prestazioni assicurative	pag.	2/3
Art. 4	Premio	pag.	2/3
Art. 5	Entrata in vigore	pag.	2/3
Art. 6	Estinzione della garanzia	pag.	2/3
Art. 7	Denuncia dell'infortunio e obblighi conseguenti	pag.	2/3
Art. 8	Norme sussidiarie - Pagamenti del capitale assicurato	pag.	3/3

GLOSSARIO PROTEGGE	pag.	1/2
---------------------------	------	-----

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag.	1/2
---	------	-----

Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi	pag.	1/2
--	------	-----

Modalità d'uso dei dati	pag.	1/2
-------------------------	------	-----

MODULO DI PROPOSTA	pag.	1/6
---------------------------	------	-----

PROTEGGE

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costante
(Tariffe 16_04_RBV – 16_05_RBV)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:
RB Vita S.p.A., società di diritto italiano
appartenente al gruppo Allianz S.p.A.,
con sede legale ed uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 - Milano (Italia).
Numero di telefono: 02.7216.1,
Sito Internet: www.rbvita.it
Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it
La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 1 agosto 1979
ed è iscritta all'Albo delle Imprese ISVAP con il n. 1.00052.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di RB Vita S.p.A. ammonta a 161 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 200 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 23 milioni di euro.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 91,6% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto non può essere inferiore ad 1 anno né superiore a 30 anni, avuto riguardo all'età dell'Assicurato che, alla decorrenza del contratto, deve essere almeno pari a 18 anni e, alla scadenza contrattuale, non superiore a 80 anni. L'età considerata è, in tutti i casi, l'età computabile.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

a) *prestazione in caso di decesso*

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati in proposta dal Contraente, il capitale assicurato. Si

rinvia all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione della garanzia principale per gli aspetti di dettaglio della prestazione.

b) copertura complementare

Su richiesta del Contraente, è possibile abbinare al contratto una garanzia complementare che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio prima della scadenza contrattuale, l'obbligo da parte della Società di corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente, un ulteriore capitale. Si rinvia agli articoli 1 e 3 delle condizioni di assicurazione della garanzia complementare per gli aspetti di dettaglio della prestazione.

AVVERTENZA

Si segnala che il presente contratto prevede cause di esclusione e di limitazione della prestazione in caso di decesso e della garanzia complementare, secondo le modalità e nei limiti previsti rispettivamente dall'art. 2 delle condizioni di assicurazione della garanzia principale e dall'art. 2 delle condizioni di assicurazione della garanzia complementare (se prestata).

Trattandosi di un contratto di assicurazione per il caso di decesso, si segnala che in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, non verrà corrisposto alcun capitale.

Si informa che per capitali assicurati fino a 200.000,00 euro, il contratto viene stipulato, senza visita medica, previa la compilazione del questionario sanitario da parte dell'Assicurato mentre, per capitali assicurati superiori a 200.000,00 è necessario che l'Assicurato si sottoponga a visita medica.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del capitale assicurato di cui sopra si deve considerare la somma dei capitali assicurati per lo stesso Assicurato con altre polizze vita caso morte e miste, collettive comprese, sottoscritte con la Società e in vigore all'atto della sottoscrizione del presente contratto. In caso di abbinamento di garanzie complementari, al fine di cui sopra, si deve considerare il capitale della garanzia principale.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla **necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.**

4. Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età ed al sesso dell'Assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte ed alle sue abitudini di vita.

Il premio annuo deve essere versato dal Contraente alla Società in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta e successivamente alle scadenze pattuite, per tutta la durata contrattuale, ma comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

Frazionamento

Il premio annuo può essere corrisposto dal Contraente con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Nel caso in cui venga scelta una periodicità di pagamento diversa da quella annuale, il premio viene maggiorato mediante l'applicazione di un'addizionale di frazionamento ("interesse di frazionamento") come indicato al successivo punto 5.1.1. relativo ai costi.

Il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero.

Modalità di pagamento del premio

I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti.

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- disinvestimento da OICR istituiti e gestiti da Società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.;
- reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente, che non si configuri come operazione di trasformazione.

I premi successivi al primo versamento potranno essere pagati anche con le seguenti modalità:

- bollettino di conto corrente postale;
- RID (Rimessa Interbancaria Diretta).

Si avverte che le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.

La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

Si rinvia all'articolo 2 delle condizioni di assicurazione della garanzia principale per gli aspetti di dettaglio.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sui premi

Spese di emissione

Contratti stipulati senza visita medica dell'Assicurato	Non previste
Contratti stipulati con visita medica dell'Assicurato	50 euro

Se il contratto viene stipulato previa visita medica dell'Assicurato, le spese di emissione di 50 euro, sono incrementate di un importo pari alla differenza tra il costo per la visita medica (relativo a fatture intestate a RB Vita S.p.A. e presentate alla stessa che effettuerà il relativo pagamento) ed il contributo massimo offerto dalla Società stessa come meglio specificato al punto successivo "Costo per visita medica".

Diritti di quietanza

Non previsti.

Costo per visita medica

Per capitali assicurati fino a 200.000,00 euro, è sufficiente la compilazione del questionario sanitario da parte dell'Assicurato e pertanto non è previsto alcun costo per la visita medica.

Per capitali assicurati superiori a 200.000,00 euro, è necessario che l'Assicurato si sottoponga a visita medica. Ciò comporta la compilazione del rapporto di visita medica e l'effettuazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società per l'assunzione del rischio, che variano a seconda dell'ammontare del capitale assicurato, del sesso e dell'età dell'Assicurato.

In questo caso la Società offre un contributo che varia a seconda dell'ammontare del capitale assicurato, del sesso e dell'età dell'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Età all'ingresso fino al 65°anno		Età all'ingresso superiore al 65° anno	
Capitali da assicurare	Contributo Importi massimi	Capitali da assicurare	Contributo Importi massimi
Fino a 300.000,00 euro	120,00 euro	Fino a 500.000,00 euro	265,00 euro
Oltre 300.000,00 euro e fino a 750.000,00 euro	275,00 euro	Oltre 500.000,00 euro	390,00 euro
Oltre 750.000,00 euro	390,00 euro		

Per poter usufruire del predetto contributo le fatture relative alla visita medica (che devono essere emesse con IVA) devono essere intestate a RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23, 20122 - Milano - Partita IVA / Codice Fiscale 02914890153 e presentate alla stessa che provvederà al relativo pagamento.

Il costo per la visita medica eccedente il contributo massimo offerto dalla Società (indicato nella precedente tabella) è a carico dell'Assicurato.

L'imputazione di tale costo, nel caso in cui le fatture siano intestate ad RB Vita S.p.A., avviene tramite incremento delle spese di emissione pari a 50 euro.

AVVERTENZE:

- nel caso in cui le fatture relative alla visita medica non siano intestate a RB Vita S.p.A., il costo per la visita medica è a totale carico dell'Assicurato, e quest'ultimo non può usufruire del contributo;
- il costo per la visita medica è pari alla tariffa applicata dalla struttura medica a cui si è rivolto l'Assicurato.

L'Assicurato ha la facoltà di chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, anche per capitali assicurati fino a 200.000,00 euro, nel qual caso si applicano le predette condizioni relative ai costi e al contributo offerto dalla Società.

L'Assicurato di età superiore a 65 anni si dovrà sottoporre a visita medica indipendentemente dall'ammontare del capitale assicurato. Anche in questo caso si applicano le predette condizioni relative ai costi e al contributo offerto dalla Società.

AVVERTENZA:

Le spese di emissione sono quantificate in polizza ed incrementate del predetto ed eventuale importo pari alla differenza tra il costo relativo alla visita medica e il contributo massimo offerto dalla Società.

Queste spese vengono trattenute dalla Società in caso di recesso del Contraente esercitato ai sensi del punto 12 della presente Nota informativa.

Caricamento

Costo fisso	30 euro per ogni annualità di premio
Costo variabile applicabile sia al premio della garanzia principale sia al premio della garanzia complementare	9,8% del premio annuo netto*
* il costo percentuale è applicato al premio al netto della cifra fissa e delle eventuali spese indicate nella polizza, e relative ai contratti stipulati con visita medica.	

Addizionale di frazionamento

In caso di frazionamento del premio annuo, le rate in cui viene suddiviso il premio sono maggiorate dell'addizionale di frazionamento (interesse di frazionamento) secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Semestrale	1,2%
Trimestrale	1,8%
Mensile	2,3%

--- 0000 ---

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 60% dei costi.

6. Sconti

Non sono previsti sconti di premio.

7. Regime fiscale**Imposta sui premi**

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di 1.291,14 euro.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto sono esenti da imposizione fiscale ai fini IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione della presente Nota informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del contratto.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'articolo 5 delle condizioni di assicurazione della garanzia principale per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

AVVERTENZA:

La sospensione del pagamento dei premi, trascorsi trenta giorni dalla data pattuita per il pagamento del premio o della rata di premio dovuta, ha l'effetto di determinare lo scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati.

Si rinvia all'articolo 9 delle condizioni di assicurazione della garanzia principale per gli aspetti di dettaglio.

10. Riscatto e riduzione

Il presente contratto non prevede l'esercizio del diritto di riscatto e non riconosce un valore di riduzione.

Il Contraente ha facoltà di riattivare il contratto secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche previste dall'articolo 10 delle condizioni di assicurazione della garanzia principale.

11. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

La revoca ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.

Le somme anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

12. Diritto di recesso

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Per l'esercizio del diritto di recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza e nome e cognome del Contraente), e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al

Mancato versamento
del premio

Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle imposte relative all'eventuale garanzia complementare, trattenendo la parte di premio relativa al rischio assunto per il periodo durante quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, di cui al precedente punto 5.1.1., e quantificate in polizza.

13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per una descrizione dettagliata della documentazione che il Contraente o il Beneficiario della polizza sono tenuti a presentare ai fini della liquidazione della prestazione, si rinvia all'art. 14 delle condizioni di assicurazione della garanzia principale.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

16. Reclami

I reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere inoltrati per iscritto a:

RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Numero Verde: 800.183.381
Numero Fax: 02.7216.9292
Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma (Italia)
telefono 06.42.133.1

I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria e di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. Comunicazioni del Contraente alla Società

Si informa che, ai sensi dell'art.1926 del Codice Civile, vi è l'obbligo di comunicare alla Società i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che intervengono in corso di contratto.

18. Conflitto di interessi

Nell'ambito del presente contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte non si rilevano situazioni di conflitto d'interessi con effetti pregiudizievoli per il Contraente.


* * * * *

RB Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

Giampaolo Viseri

Pierfilippo De Sanctis



Data ultimo aggiornamento: maggio 2012

PROTEGGE

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costante (Tariffe 16_04_RBV – 16_05_RBV)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA GARANZIA PRINCIPALE

Art. 1 - Prestazioni assicurative

In base al presente contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un importo liquidabile:

- in un'unica soluzione ed in misura pari al capitale assicurato; oppure, in alternativa, a scelta dei Beneficiari:
- in rate semestrali costanti anticipate per un periodo di cinque o dieci anni, il cui ammontare si determina moltiplicando il capitale assicurato per i coefficienti di seguito riportati:

periodo di corresponsione delle rate	numero di rate semestrali	coefficiente
5 anni	10	0,104514
10 anni	20	0,054842

La liquidazione della prestazione in forma rateizzata viene concessa a condizione che l'ammontare di ogni rata non sia inferiore a 1.500 (millecinquecento) euro.

Il capitale assicurato - quale indicato in polizza - non potrà essere in ogni caso inferiore a 25.000 (venticinquemila) euro.

Nel corso del periodo di corresponsione della prestazione in forma rateizzata, i Beneficiari possono chiedere alla Società la liquidazione anticipata in un'unica soluzione del valore residuo delle rate non ancora corrisposte.

In tal caso l'importo liquidabile si determina attualizzando al tasso annuo composto del 2,5% l'ammontare delle rate non ancora corrisposte per il periodo di tempo intercorrente fra la data della richiesta e la data prevista per la corresponsione di ogni rata.

La liquidazione di tale importo interrompe la corresponsione delle rate e determina l'immediato scioglimento del contratto.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi pagati restano acquisiti a quest'ultima.

Art. 2 - Limitazioni della prestazione in caso di decesso

2.1 Esclusioni e limitazioni

È escluso dalla copertura assicurativa il decesso causato da:

- a. dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- b. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l'arrivo dell'Assicurato in un paese in situazione di guerra o similari o l'insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per il rischio volo;
- d. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- e. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;
- f. eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g. guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi.

Nei predetti casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

2.2 Carenza

L'immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Nel caso in cui l'Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché la Società non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi dalla data di perfezionamento del contratto, durante il quale la Società non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita - al verificarsi dell'evento assicurato - a restituire i premi versati al netto delle imposte relative all'eventuale garanzia complementare. Qualora il contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati in polizza - l'applicazione della carenza di 6 mesi avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione, dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il nuovo capitale assicurato dal contratto sostituito fosse superiore al capitale della polizza sostituita, il periodo di carenza trova applicazione solo alla parte di capitale eccedente.

La Società corrisponde integralmente la prestazione assicurata solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il decesso avvenga per conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al punto 2.1) l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Il periodo di carenza si estende a 5 anni dalla data di perfezionamento del contratto qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). In particolare nel caso in cui l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica (ed agli esami clinici richiesti dalla Società e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività) ed il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà corrisposto. In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto delle imposte relative all'eventuale garanzia complementare. Qualora il contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati in polizza - l'applicazione della carenza di 5 anni per AIDS avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il nuovo capitale assicurato fosse superiore al capitale della polizza sostituita il periodo di carenza trova applicazione solo alla parte di capitale eccedente.

Per contratti con capitale assicurato superiore a 200.000,00 (duecentomila) euro l'Assicurato deve in ogni caso sottoporsi alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società e pertanto la copertura assicurativa è immediatamente operante (assenza di carenza).

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, da parte della Società:

- a) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
 - il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento;
 - la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
 - la riduzione, in caso di sinistro, delle somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
 - la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

In ogni caso l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.

Le dichiarazioni, rese dal Contraente e dall'Assicurato o acquisite dalla Società, all'atto della sottoscrizione di contratti di assicurazione infortuni e/o malattia stipulati con la Società stessa o con società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., non liberano, il Contraente e l'Assicurato, dall'obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.

Art. 4 - Premi e modalità di pagamento

Le prestazioni assicurative di cui all'articolo 1 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un piano di premi annui di importo costante da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

Il versamento del primo premio (premio di perfezionamento) viene effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta.

I premi successivi devono essere versati, nel corso della durata contrattuale, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

In alternativa al pagamento dei premi con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, trimestrale o mensile.

In tale caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento dei premi è gravato dall'applicazione di un'addizionale di frazionamento (interesse di frazionamento) e viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, trimestrale o mensile della data di decorrenza.

Si precisa che la modalità di versamento del premio con periodicità mensile, potrà essere attivata, dal Contraente, a partire dalla prima ricorrenza annuale della data di decorrenza. Nel corso della durata contrattuale, il Contraente ha facoltà di modificare la periodicità del pagamento premi, optando per un diverso frazionamento, scelto tra quelli previsti dal contratto. La modifica, dovrà essere richiesta in forma scritta e pervenire alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua della data di decorrenza.

Il cambio di frazionamento avrà effetto dalla prima ricorrenza annua della data di decorrenza.

Premio di perfezionamento (primo versamento):

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- disinvestimento da OICR istituiti e gestiti da Società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A;
- reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente, che non si configuri come operazione di trasformazione.

I premi successivi al primo versamento potranno essere pagati anche con le seguenti modalità:

- bollettino di conto corrente postale (in tal caso verrà considerata quale data di pagamento quella apposta dall'ufficio postale);
- RID (Rimessa Interbancaria Diretta) attivabile in funzione dei tempi tecnici necessari per l'avvio dell'operazione, e con la periodicità prevista (annuale, semestrale, trimestrale e mensile).

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.

La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

Nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, si verifichi il decesso dell'Assicurato, non è più dovuto alcun premio da parte del Contraente.

Art. 5 - Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell'assicurazione

A seguito della sottoscrizione della proposta con contestuale pagamento del premio da parte del Contraente, il contratto si intende perfezionato e quindi concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente).

A condizione che sia intervenuta la conclusione, il contratto produce effetti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza previsti dalle condizioni di assicurazione.

Art. 6 - Durata

La durata del contratto non può essere inferiore ad 1 anno né superiore a 30 anni, avuto riguardo all'età dell'Assicurato che, alla decorrenza del contratto, deve essere almeno pari a 18 anni e, alla scadenza contrattuale, non superiore a 80 anni. L'età considerata è, in tutti i casi, l'età computabile.

Art. 7 - Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

La revoca ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.

Le somme anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Art. 8 - Diritto di recesso

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla conclusione del contratto.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: RB Vita S.p.A. Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto, e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, **al netto delle imposte relative all'eventuale garanzia complementare, trattenendo la parte di premio relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate in polizza.**

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata.

Art. 9 - Mancato pagamento del premio: risoluzione

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la risoluzione del contratto. In tale caso i premi versati restano definitivamente acquisiti alla Società.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 10 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

Entro sei mesi dalla data di sospensione del pagamento dei premi, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto. La riattivazione è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali.

Qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Società, che si riserva di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla possibilità di riattivazione. La riattivazione del contratto effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell'importo dovuto - la copertura assicurativa con le prestazioni assicurative di cui all'articolo 1.

La facoltà di riattivazione del contratto non è in ogni caso esercitabile trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata.

Art. 11 - Riscatto e riduzione

Il presente contratto non prevede l'esercizio del diritto di riscatto e non riconosce un valore di riduzione.

Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di polizza, che diverrà parte integrante del contratto medesimo. Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto da parte del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 13 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;
 - dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
- In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 14 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti effettuati dalla Società dovranno essere preventivamente consegnati alla Società stessa – unitamente alla richiesta scritta di liquidazione - tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione da consegnare è la seguente:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso abbia lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

La Società a fronte di particolari esigenze istruttorie per la verifica dell'esistenza dell'obbligazione di pagamento e l'individuazione degli aventi diritto, ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato, quali ad esempio:

- relazione del medico curante redatta su apposito modulo ovvero, se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi, relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato;
- in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto, e - appena possibile - copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti.

Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa. Nel caso di liquidazione della prestazione in forma rateizzata, gli interessi legali sono calcolati a partire dalla data in cui ogni singola rata avrebbe dovuto essere corrisposta.

Art. 15 - Prescrizione

Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l'importo viene devoluto al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - Cambiamento di professione dell'Assicurato

I cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato devono essere comunicati alla Società con lettera raccomandata A.R.. La Società fatte le dovute valutazioni si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art.1926 del Codice Civile.

La mancata comunicazione del cambiamento di professione o di attività dell'Assicurato, comporta la facoltà da parte della Società di procedere ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile, come previsto all'articolo 3, delle presenti condizioni di assicurazione della garanzia principale.

Art. 17 - Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).

Art. 18 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente, o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 19 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.

Data ultimo aggiornamento: maggio 2012

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Art. 1 - Definizione di infortunio

Agli effetti dell'assicurazione complementare, s'intende per:

- **infortunio**, un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza la sua morte e purché questa, quando non sia immediata, avvenga entro dodici mesi dall'infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente;
- **infortunio conseguente ad incidente stradale**, quell'infortunio cagionato da veicoli o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade d'uso pubblico o su aree a queste equiparate nonché su aree private in cui l'Assicurato rimane vittima, che produca all'Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza diretta la sua morte purché questa, quando non sia immediata, avvenga entro dodici mesi dall'infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente.

Sono compresi in garanzia:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da inalazione, ingestione e assorbimento, per errore, di sostanze venefiche;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- l'annegamento, l'assideramento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
- le infezioni che siano diretta conseguenza di un infortunio;
- gli infortuni conseguenti a stati di malore o di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa nonché quelli sofferti dallo stesso - sempreché involontariamente coinvolto - in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale.

Art. 2 - Esclusioni e delimitazioni del rischio

La garanzia non è operante quando l'infortunio dipenda, direttamente o indirettamente, da:

- stati di ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- atti illeciti commessi dolosamente dall'Assicurato;
- movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l'arrivo dell'Assicurato in un paese in situazione di guerra o similari o l'insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per il rischio volo;
- esposizione a forme di radioattività artificiale;
- operazioni chirurgiche, accertamenti e trattamenti medici non resi necessari da infortunio;
- imprese inusuali o temerarie;
- pratica dei seguenti sport: alpinismo e scalate oltre il 3° grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, bob, skeleton, immersione subacquee non in apnea, paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, kickboxing, vela d'altura, sport estremi (base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning/torrentismo, hydrospeed, kitesurf, downhill);
- guida o uso di veicoli o natanti a motore in competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - insurrezioni o risse (salvo i casi di legittima difesa).
-

Art. 3 - Prestazioni assicurative

In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai Beneficiari designati dal Contraente, il pagamento di un capitale pari al capitale assicurato in caso di decesso relativo alla garanzia principale, che viene raddoppiato qualora l'infortunio mortale dell'Assicurato sia conseguente ad incidente stradale.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi pagati restano acquisiti a quest'ultima.

Art. 4 - Premio

Le prestazioni assicurative di cui all'articolo 3 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio, comprensivo delle imposte, da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio viene effettuato congiuntamente al pagamento del premio relativo alla garanzia principale, all'atto della conclusione del contratto e per tutta la durata dello stesso, con le medesime norme stabilite per la garanzia principale.

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della presente garanzia complementare.

La ripresa del versamento del premio, effettuata nei termini e secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione della garanzia principale, ripristina la presente garanzia complementare, con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell'importo dovuto.

Nel caso in cui prima della scadenza contrattuale si verifichi il decesso dell'Assicurato, non è più dovuto alcun premio da parte del Contraente.

Art. 5 - Entrata in vigore

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurative di cui all'articolo 3 sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.

Art. 6 - Estinzione della garanzia

La garanzia complementare si estingue:

- in caso di mancato versamento del premio, per qualsiasi motivo;
 - alla scadenza contrattuale;
 - alla scadenza dell'annualità di premio più vicina al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.
-

Art.7 - Denuncia dell'infortunio e obblighi conseguenti

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, gli aventi diritto devono darne avviso alla Società mediante richiesta scritta (raccomandata A.R.) indirizzata a: RB Vita S.p.A. Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia), entro 15 giorni dall'evento o dal momento in cui i medesimi ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le circostanze e gli eventuali testimoni dell'infortunio e comprovare che il decesso è conseguenza dell'infortunio stesso. Se è intervenuto un medico, un suo certificato deve essere aggiunto alla denuncia.

Gli aventi diritto dovranno inoltre consentire alla Società lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a fornire le ulteriori informazioni che fossero richieste.

Art. 8 - Norme sussidiarie - Pagamento del capitale assicurato

Per quanto riguarda le tasse ed imposte presenti e future, per il foro competente e per quanto non risulti espressamente stabilito dalle presenti condizioni, le parti si richiamano alle condizioni di assicurazione della garanzia principale ed alle norme di legge in materia.

Data ultimo aggiornamento: maggio 2011

GLOSSARIO PROTEGGE

Addizionale di frazionamento: interessi di frazionamento applicati alle somme in caso di rateizzazione del premio;

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificare alcuni aspetti di disciplina, in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente;

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiari: persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato;

Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione sono sospese e quindi non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata;

Caricamento: parte del premio, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società, che non confluisce nella gestione finanziaria e/o non è impiegato per coprire il rischio oggetto del contratto;

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione relativamente sia alla garanzia principale sia alla garanzia complementare se prevista;

Conflitto di interessi: insieme delle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente;

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società;

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società;

Decorrenza: momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie divengono efficaci, previo pagamento del premio. La data di decorrenza è indicata nella polizza;

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace;

Durata del pagamento dei premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso;

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società;

Età computabile: età dell'Assicurato, espressa in anni interi, ad una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a sei mesi;

Garanzia complementare infortuni: copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso;

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;

Premio: importo che il Contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni assicurate;

Prestazione assicurata: importo liquidabile sotto forma di capitale o rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato;

Proposta: documento contenente la richiesta del Proponente di stipulare il contratto di assicurazione con la Società;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti;

Revoca: diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto di assicurazione;

Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene mediante il versamento dei premi arretrati maggiorati degli interessi di ritardato pagamento;

Riserve matematiche: importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti;

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto;

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell'Assicurato) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata;

Trasformazione: richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Data ultimo aggiornamento: maggio 2011

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003). La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.

Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da RB Vita S.p.A., da Società del gruppo Allianz S.p.A. e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- distribuire servizi e/o prodotti (ad esempio: finanziamenti, carte di credito, prestiti personali) di società terze con le quali RB Vita S.p.A. ha stabilito accordi di collaborazione, nel caso in cui i soggetti interessati ne facciano richiesta; in tale ipotesi, ai fini della valutazione di merito, a tali società terze, potrebbero essere forniti anche altri dati in possesso di RB Vita S.p.A.;

anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutarne l'adeguatezza al loro profilo. Per i servizi ed i prodotti sopra indicati la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali). Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori; coassicuratori; riassicuratori; consorzi ed associazioni del settore; broker assicurativi; banche; SIM; Società di Gestione del Risparmio; società terze con le quali RB Vita S.p.A. ha stabilito accordi di collaborazione. Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 -20122 Milano o al numero verde 800.183.381. Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi ed i prodotti richiesti, in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.

Modalità d'uso dei dati

I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende del suo stesso gruppo, in Italia ed all'estero. Per taluni servizi, la Società

¹ Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a RB Vita S.p.A. -Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800.183.381 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dai suddetti soggetti, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.

I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo). Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a RB Vita S.p.A. -Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800.183.381, fax 02.72169292, indirizzo di posta elettronica privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

PROTEGGE

PROTEGGE a capitale decrescente

FAC-SIMILE



CONTRAENTE

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE _____

CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ SESSO (*) _____

COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ NR. ____/____

CAP _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____

STATO _____ TIPO DOCUMENTO (*) _____ NR. DOCUMENTO _____

RILASCIATO DA _____ DATA RILASCIO ____/____/____ DATA SCADENZA ____/____/____

(se diverso dal Contraente)

ASSICURATO

COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ SESSO (*) _____

COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ NR. ____/____

CAP _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____

STATO _____ TIPO DOCUMENTO (*) _____ NR. DOCUMENTO _____

RILASCIATO DA _____ DATA RILASCIO ____/____/____ DATA SCADENZA ____/____/____

DATI ANAGRAFICI SUPPLEMENTARI

- ESIBITORE ASSEGNO ESIBITORE BONIFICO SOGGETTO IN RAPPRESENTANZA (Legale Rappresentante nel caso il Contraente fosse Persona Giuridica o Ente)

COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ SESSO (*) _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ NR. ____/____

CAP _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____ STATO _____

TIPO DOC. (*) _____ NR. DOCUMENTO _____ RILASCIATO DA _____ DATA RILASCIO ____/____/____ DATA SCADENZA ____/____/____

BENEFICIARI

IN CASO DI DECESSO (CASO MORTE): (Scegliere tra i beneficiari richiamati in legenda indicando la lettera corrispondente alla necessità del Contraente)

(**) COGNOME E NOME _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ C.F.: _____

(**) Utilizzare solo nel caso che nessuno dei beneficiari richiamati in legenda corrisponda alla necessità del Contraente nonché nel caso di vincolo o di beneficio accettato.

MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

- BONIFICO BANCARIO (indicare sempre nell'ordine di bonifico la seguente causale: "premio perfezionamento proposta n.° (indicare il numero di proposta per la quale si effettua il bonifico)")

IMPORTO _____, _____ INTESTATARIO CONTO CORRENTE _____

NUMERO DI RIFERIMENTO DA ARCO _____ BANCA _____

PREFISSO _____ CIN ABI _____ CAB _____ N. CONTO CORRENTE _____

CODICE IBAN _____

Il Contraente autorizza l'addebito sul conto corrente sopra indicato, se acceso presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., per il pagamento del premio.

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante) _____

- LIQUIDAZIONE DA FONDO ⁽¹⁾ LIQUIDAZIONE DA POLIZZA ⁽²⁾

Posizione _____ Importo _____

(1) disinvestimento da OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.;

(2) liquidazione da polizza emessa dalla Società, che non si configuri come operazione di trasformazione (ai sensi dell'art. 19 del Regolamento ISVAP n. 35/2010)

- ASSEGNO CIRCOLARE ASSEGNO BANCARIO

ABI _____ CAB _____ BANCA _____

NUMERO ASSEGNO _____ IMPORTO _____

L'importo del premio deriva da: Attività lavorativa dipendente Disinvestimento Reinvestimento Vincita
 Eredità Attività lavorativa in proprio Altro

Descrizione dell'opzione barrata: _____

La Società informa: - che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate per il premio di perfezionamento;
- che gli assegni, non trasferibili, devono essere intestati a Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di RB Vita S.p.A. - e consegnati all'acquirente (collaboratore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.);
- che gli assegni bancari, come sopra intestati, si intendono accettati salvo buon fine;
- che, in caso di pagamento del premio tramite bonifico bancario, lo stesso deve essere effettuato a favore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di RB Vita S.p.A. (c/c n. 010570003934 - ABI 03589 - CAB 01600 - CIN C - Codice IBAN IT40 C 03589 01600 010570003934) e la copia del bonifico deve essere allegata alla presente proposta. La proposta stessa verrà trasmessa alla RB Vita S.p.A. il giorno in cui Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. avrà ricevuto notizia certa dell'avvenuto bonifico.
I premi successivi al primo versamento - nei casi previsti dalle Condizioni di assicurazione relative alla tariffa prescelta - potranno essere pagati anche con le seguenti modalità:
- bollettino di conto corrente postale (in tal caso verrà considerata quale data di pagamento quella apposta dall'ufficio postale);
- RID (Rimessa Interbancaria Diretta) attivabile in funzione dei tempi tecnici necessari per l'avvio dell'operazione, e con la periodicità prevista (annuale, semestrale, trimestrale e mensile).
Resta inteso che le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.

ASSICURAZIONE

TARIFFA	DURATA ASSICURAZIONE	CAPITALE	PREMIO ANNUO
<input type="checkbox"/> 12_01_RBV - 12_02_RBV			€ _____
<input type="checkbox"/> 16_04_RBV - 16_05_RBV <input type="checkbox"/> Complementare infortuni			€ _____
Frazionamento del premio ANNUO <input type="checkbox"/> ANNUALE <input type="checkbox"/> SEMESTRALE <input type="checkbox"/> TRIMESTRALE <input type="checkbox"/> MENSILE (solo per PROTEGGE a capitale decrescente 12_01_RBV - 12_02_RBV)			Premio di rata versato: € _____
Decrescenza del capitale (solo per Protegge a capitale decrescente) <input type="checkbox"/> ANNUALE <input type="checkbox"/> SEMESTRALE <input type="checkbox"/> QUADRIMESTRALE <input type="checkbox"/> TRIMESTRALE <input type="checkbox"/> MENSILE			

QUESTIONARIO SANITARIO

1 Allo scopo di eliminare il periodo di carenza di cui alle condizioni per le assicurazioni senza visita medica, l'Assicurato intende sottoporsi ad accertamenti sanitari? NO SI

2 L'Assicurato _____
- soffre o ha sofferto di malattie gravi o comunque significative?¹
- è stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali per malattie gravi o comunque significative?
- ha subito interventi chirurgici significativi?²
- ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti ovvero è o è stato affetto da tossicodipendenza o alcolismo?
- è fumatore?

¹ Per malattie gravi o significative s'intendono:
Neoplasie maligne di qualsiasi tipo, Lesioni precancerose, Displasie, Leucemie, Linfomi, Mielomi, Malattie della pelle: pemfigo, micosi fungoide, psoriasi; Malattie immunopatologiche: immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti. Malattie delle ossa e delle articolazioni: artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Sudeck, osteomielite. Malattie dismetaboliche: diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa. Malattie dell'apparato respiratorio: insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidiosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare. Malattie dell'apparato cardiovascolare: ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi. Malattie dell'apparato digerente: esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica. Malattie dell'apparato uro-generale: insufficienza renale cronica (anche di grado lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica. Malattie del sistema nervoso centrale e periferico: vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, m. di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down. Malattie degli organi di senso: cecità completa, emiciccia, glaucoma, nevrite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche. Malattie delle ghiandole endocrine: adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche. Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici: talassemia maior, anemia aplastica o sfero-citica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice, trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie. Malattie rare e genetiche.

² Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, compresi quelli protesici e di trapianto d'organo
Nel caso in cui la risposta alla domanda di cui sopra risultasse affermativa si prega di voler precisare eventuali situazioni patologiche insorte anteriormente e/o tuttora in corso, precisandone le relative date di insorgenza.

3 L'Assicurato sa di intraprendere viaggi fuori Europa per durate superiori a 6 mesi? Se sì, precisare: dove e per quanto tempo (in caso affermativo la Società stabilirà le condizioni di accettazione) NO SI

4 Indicare i valori della statura e del peso dell'Assicurato: cm _____, Kg _____ NO SI

5 Nel caso sia richiesto l'abbinamento di assicurazioni complementari, l'Assicurato _____
- presenta imperfezioni fisiche, mutilazioni, difetti di udito o visivi?
- ha imperfezioni fisiche o funzionali che determinano un'invalidità permanente di grado superiore al 35%?
Se sì, precisare quali _____ NO SI

6 L'Assicurato pratica una delle seguenti attività professionali? Se sì, precisare quali _____
Acrobata - Attore/artista esposto anche a rischi speciali - Circo equestre - Guardia del corpo - Agente di custodia - Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza - Guardia municipale, giurata, notturna (anche armata) - Carabiniere - Polizia - Esercito - Agente, piazzista, rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti pericolosi - Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplosivi, corrosivi, infiammabili e tossici) - Autista di autocarri e/o motorcarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico - Aviazione civile - Aeronautica militare - Chimico/fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare - Operaio o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compresi pesticida ed amianto) - Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare - Collaudatore di auto e moto - Insegnante di qualsiasi sport - Marina mercantile - Marina militare - Vigile del fuoco - Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera - Operaio di cementifici - Professionista sportivo - Guida alpina - Sommozzatore o palombaro - Speleologo - Titolare o dipendente con lavoro manuale in cava ed uso di esplosivi - Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale - Titolare o dipendente in cantieri edili con lavoro manuale - Titolare o dipendente con lavoro manuale in strade, gallerie, pozzi e simili con uso di esplosivi.
(in caso affermativo la Società stabilirà le condizioni di accettazione) NO SI

7 L'Assicurato pratica una delle seguenti attività sportive? Se sì, precisare quali _____
Alpinismo con scalate isolate fino al 3° grado effettuate isolatamente - Alpinismo con scalate isolate oltre il 3° grado effettuate non isolatamente - Alpinismo con scalate oltre il 3° grado effettuate isolatamente - Arrampicata libera (free climbing) - Guida alpina - Arti marziali (in genere) - Lotta (nelle sue varie forme) - Pugilato dilettantistico - Atletica pesante - Bungee jumping - Canoa fluviale - Kayak - Torrentismo - Rafting - Hydrospeed - Kitesurf - Sport aerei (in genere) - Football americano - Rugby - Bob - Guidoslitte - Immersioni subacquee non in apnea - Paracadutismo - Parapendio - Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di Regolarità pura e relative prove - Salto dal trampolino con sci ed idrosci - Sci acrobatico - Snowboard acrobatico - Sci alpinismo - Sci estremo - Vela di altura.
(in caso affermativo la Società stabilirà le condizioni di accettazione) NO SI

8 Ha mai fumato o fuma più di 20 sigarette al giorno? _____ (se sì, specificare la quantità giornaliera di sigarette, da quando l'Assicurato ha iniziato o da quando ha smesso di fumare) NO SI

ADEGUATEZZA DELL'ASSICURAZIONE

- In considerazione delle risposte fornite dal Contraente a fronte delle domande del Questionario, identificato da protocollo n. _____, si prende atto che il sottoscritto Intermediario ritiene la proposta adeguata alle specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali del Contraente stesso.

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

- In considerazione delle informazioni raccolte dall'Intermediario e riportate nel Questionario, identificato da protocollo n. _____, si prende atto che il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali.

MOTIVAZIONI

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> La tipologia del prodotto selezionato non è compatibile con la categoria professionale indicata dal Contraente alla domanda 1 del Questionario. | <input type="checkbox"/> La tipologia del prodotto selezionato non corrisponde alle esigenze di protezione espresse dal Contraente alla domanda 2 del Questionario. | di esperienza in materia di investimenti espressi dal Contraente alla domanda 8 del Questionario. |
| <input type="checkbox"/> Il prodotto selezionato non rientra tra le coperture assicurative relative all'area di bisogno indicata dal Contraente alla domanda 4 del Questionario. | <input type="checkbox"/> Il grado di rischio del prodotto selezionato non corrisponde alla tolleranza al rischio indicata dal Contraente alla domanda 5 del Questionario. | <input type="checkbox"/> La sottoscrizione del prodotto selezionato comporta un eccesso di coperture assicurative relative all'area di bisogno che, secondo quanto espresso dal Contraente alla domanda 3 del Questionario, risulta già pienamente soddisfatta. |
| <input type="checkbox"/> La disponibilità finanziaria indicata dal Contraente alla domanda 7 del Questionario non risulta compatibile con il prodotto selezionato. | <input type="checkbox"/> Le caratteristiche di rischiosità del prodotto selezionato non risultano compatibili con il grado di conoscenza degli strumenti finanziari ed il livello | <input type="checkbox"/> L'orizzonte temporale del prodotto selezionato non corrisponde all'orizzonte temporale indicato dal Contraente alla domanda 6 del Questionario. |

Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato informato dei motivi per i quali il prodotto non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali, prende quindi atto dell'esito dell'attività (di intermediazione) prestata a suo favore dalla Società e dichiara di voler comunque sottoscrivere la proposta.

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

- Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere, in tutto o in parte, alle domande del Questionario, identificato da protocollo n. _____, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza della proposta rispetto alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali.

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali:

– il Contraente non ha fornito in tutto o in parte le risposte alle domande del Questionario e l'Intermediario assicurativo non è in possesso di altre informazioni per poter effettuare una corretta profilazione di adeguatezza del Contraente.

Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato informato dei motivi per i quali il prodotto non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali, prende quindi atto dell'esito dell'attività (di intermediazione) prestata a suo favore dalla Società e dichiara di voler comunque sottoscrivere la proposta.

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Contraente dichiara che sono stati consegnati a sue mani da:

COGNOME E NOME DEL PROMOTORE FINANZIARIO

CODICE PF

N. ISCRIZIONE RUI

DATA ISCRIZIONE RUI

- la Nota informativa, le condizioni di assicurazione della garanzia principale, le condizioni di assicurazione della garanzia complementare infortuni, le condizioni speciali e le condizioni particolari ove previste, il glossario ed il modulo di proposta che compongono (barrare il modello oggetto della presente proposta);
 - il Fascicolo informativo Mod. 8012 (16_04_RBV - 16_05_RBV) Edizione 05/12
 - il Fascicolo informativo Mod. 8013 (12_01_RBV - 12_02_RBV) Edizione 05/12
- copia del documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui l'intermediario è tenuto a norma del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, documento conforme al modello di cui all'allegato 7A del citato Regolamento;
- copia della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 7B del citato Regolamento, da cui risultano i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività.

FIRMA DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto Contraente

- dichiara ad ogni effetto di legge che le informazioni e risposte da lui fornite – anche se materialmente scritte da altri – sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omessa o alterata alcuna circostanza e riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte della Società (art. 1892 e art. 1893 Codice Civile);
- dichiara di essere consapevole che l'art. 1924 Codice Civile obbliga il Contraente al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;
- dichiara che eventuali somme da lui anticipate alla Società prima della conclusione del contratto sono incassate a mero titolo di deposito, senza alcun impegno contrattuale per la Società stessa;
- dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni di assicurazione, nonché le eventuali condizioni complementari, speciali e particolari contenute nei Fascicoli informativi sopra indicati;
- dichiara che le informazioni indicate nella proposta sono veritiere ed esatte; dichiara altresì di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza nella compilazione della proposta, assumendosene ogni responsabilità;
- dichiara che il presente documento non contiene cancellature e dichiara inoltre di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Il sottoscritto Assicurato dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici e gli enti che possono o potrebbero averlo curato o visitato e le altre persone a cui il beneficiario caso morte, anche dopo il verificarsi dell'evento, si rivolgesse per acquisire ogni informazione e documentazione, poiché le stesse sono essenziali ai fini della valutazione del rischio e dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo vita sottoscritto, di cui la presente dichiarazione costituisce parte essenziale ed integrante.

AVVERTENZE

Il sottoscritto Contraente prende atto che:

- la dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a), deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

Il sottoscritto Contraente prende inoltre atto di quanto segue:

con la sottoscrizione del presente documento il Contraente sottopone alla Società una proposta di assicurazione; il contratto si intenderà concluso - a seguito della sottoscrizione della proposta con contestuale pagamento del premio da parte del Contraente - nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente stesso (nonché dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente).

Dalla data di conclusione del contratto decorre il termine per l'esercizio del diritto di recesso.

A condizione che sia intervenuta la conclusione, il contratto produce effetti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza previsti dalle condizioni di assicurazione.

Il sottoscritto Contraente infine prende atto di quanto segue:

REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

La proposta può essere revocata dal Contraente fino al momento della conclusione del contratto (art. 176 D. Lgs. 209/2005). Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto (art. 177 D. Lgs. 209/2005). Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto, e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle imposte relative all'eventuale garanzia complementare, trattenendo la parte di premio relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese di emissione del contratto quantificate in (barrare la tariffa oggetto della presente proposta ed il relativo importo corretto):

TARIFFA	SPESE DI EMISSIONE SENZA VISITA MEDICA	SPESE DI EMISSIONE CON VISITA MEDICA
<input type="checkbox"/> PROTEGGE a capitale decrescente (12_01_RBV - 12_02_RBV)	<input type="checkbox"/> Non previste	<input type="checkbox"/> 50 euro
<input type="checkbox"/> PROTEGGE (16_04_RBV - 16_05_RBV)	<input type="checkbox"/> Non previste	

Se il contratto viene stipulato previa visita medica dell'Assicurato, le spese di emissione di 50 euro, sono incrementate di un importo pari alla differenza tra il costo per la visita medica (relativo a fatture intestate a RB Vita S.p.A. e presentate alla stessa che effettuerà il relativo pagamento) ed il contributo massimo offerto dalla Società stessa come specificato nel paragrafo 5.1.1. della Nota informativa.

L'Assicurato esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

LUOGO E DATA _____ FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante) _____ FIRMA DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente) _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara espressamente di **approvare**:

- le condizioni statuenti il periodo di carenza, ovvero l'articolo 2.2 rispettivamente, delle condizioni di assicurazione della garanzia principale (tariffe Protegge 16_04_RBV - 16_05_RBV) e delle condizioni di assicurazione (tariffe PROTEGGE a capitale decrescente 12_01_RBV - 12_02_RBV);
- per i contratti che prevedono assicurazioni complementari infortuni, gli articoli 2 "Esclusioni e delimitazioni del rischio" e 7 "Denuncia dell'infortunio e obblighi conseguenti" delle condizioni di assicurazione della garanzia complementare infortuni.

_____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____ FIRMA DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente) _____

PRIVACY

I soggetti interessati al trattamento dei propri dati personali da parte della Società, preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) - contenuta nel Fascicolo informativo sopraindicato - consapevoli che i dati personali oggetto di trattamento richiesti dalla Società prima della conclusione del contratto, come pure quelli che potranno essere richiesti in corso di contratto, sono essenziali ai fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto stesso, acconsentono al trattamento dei propri dati per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell'informativa suddetta.

LUOGO E DATA _____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____ FIRMA DELL'ASSICURATO (se diverso dal Contraente) _____

ACQUISITORE (collaboratore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.)

che, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. legge anticiclaggio) e successive modifiche e integrazioni, attesta che le firme del Contraente sono state apposte in sua presenza e dichiara di ritirare l'assegno riportato nella sezione MEZZI DI PAGAMENTO per il successivo accredito del relativo importo a favore di RB Vita SpA. Dichiara inoltre di aver ricevuto la presente proposta alla data di sottoscrizione della stessa

COGNOME E NOME _____

FIRMA _____

CODICE ACQUISITORE _____

CENTRO OPERATIVO _____

REGIONE _____

LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

CONTRAENTE

ASSICURATO

SESSO

- F Femminile
- M Maschile
- G Persona Giuridica

TIPO DOCUMENTO

- 1 Carta di Identità
- 2 Patente
- 3 Passaporto
- 4 Porto d'armi

BENEFICIARI

IN CASO DI DECESSO

- | | |
|--|---|
| A Il Contraente | G Il coniuge dell'Assicurato o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato |
| B Gli eredi legittimi dell'Assicurato | J Beneficio come da plico sigillato depositato presso la Società |
| D I figli dell'Assicurato in parti uguali | L Gli eredi testamentari dell'Assicurato; in mancanza di testamento, i suoi eredi legittimi |
| E I genitori dell'Assicurato | |
| F Il coniuge dell'Assicurato o, in mancanza, i figli | |

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Pagina bianca

RB Vita S.p.A.

Sede legale

Corso Italia, 23 - 20122 Milano

Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 7216.5304

CF, P. IVA e Registro imprese di Milano n. 02914890153

Capitale sociale euro 200.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00052

Società con unico socio, appartenente al

gruppo assicurativo Allianz, iscritto

all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

A company of **Allianz** 

